

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 24 aprile 2020, n. 632

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. -- Rigetto candidatura all'erogazione dei Servizi al Lavoro Associazione Culturale Sofocle sede di Monopoli (Ba) Via Fra Girolamo Ippolito n.26.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria della Responsabile del procedimento;

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;

Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;

Visto l'art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i. ;

Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro";

Rilevato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

Vista la relazione di seguito riportata:

Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: "Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25";

Dato atto che:

- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 *suppl* del 28/12/2012, sono state approvate le "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro" di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le *Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi lavoro*;
- l'art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l'art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012 prevedono l'istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell'Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l'Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento precedentemente individuato nell'Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio 2015.

- con determina dirigenziale n. 599 del 17.04.2020, è stato nominato il Nuovo Nucleo di Valutazione delle candidature pervenute in esito all'Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015.

Considerato che:

- in esito all'attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
- l'Associazione Culturale Sofocle in data 14/11/2019, ha presentato domanda per l'accREDITAMENTO degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro per i "servizi di Base" e servizi specialistici "Disabili", "Donne" e "Migranti" per la sede ubicata in **Monopoli(Ba) Via Fra Girolamo Ippolito n.26.**
- il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 18/2/2020 (cfr verb.n.111/20), esaminata l'istanza, ha ritenuto la stessa:
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana O. M. L.(Responsabile UO) poiché non in possesso dell'esperienza lavorativa di due anni nella responsabilità gestionale di un'unità organizzativa o in funzioni aziendali direttive; l'esperienza lavorativa con A. C. S. al momento della presentazione della domanda aveva una durata di un solo anno. Sotto diverso profilo, con riferimento ad altre esperienze professionali, la collaborazione occasionale non è idonea ex se ad integrare il requisito previsto dall'Avviso. Inoltre, questa risorsa umana non risulta impiegata con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che richiede l'accREDITAMENTO (v. Avviso, par. V.2);
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana L. S. (Esperto Junior in affiancamento al Tutor) poiché la stessa non risulta in possesso della laurea richiesta, pertanto valutata secondo la lettera C) la risorsa umana in questione non risulta in possesso dell'esperienza di 5 anni nell'ambito di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane ;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso le candidature delle risorse umane P. M.R. e C. I. (entrambe indicate come Tutor) poiché alla data della domanda non risultano aver sottoscritto un contratto con l'ente richiedente, come richiesto dall'Avviso (par. V.2), ma solo un accordo precontrattuale;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana L. S. (Esperto Junior Disabili) poiché non in possesso della laurea richiesta, pertanto va valutata secondo la lettera B). Sotto questo profilo, non risulta in possesso del master/corso di specializzazione richiesti dall'Avviso e valutata secondo la lettera C) non risulta in possesso del diploma richiesto;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana T.G. (Operatore Disabili) poiché non risulta in possesso né dell'esperienza di 3 anni nei servizi al lavoro come declinata dall'Avviso alle lettere A) e B) del par. V.4, né di quella di 5 anni nell'area del disagio e dei disabili, richiesta alla successiva lettera C);
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana T. G. (Operatore Donne) poiché non risulta in possesso né dell'esperienza di 3 anni nei servizi al lavoro come declinata dall'Avviso alle lettere A) e B) del par. V.4, né di quella di 5 anni nella promozione dell'inserimento e della crescita professionale delle donne all'interno del mercato del lavoro, richiesta alla successiva lettera C);

- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana T.G. (Operatore Migranti) poiché non risulta in possesso dell'esperienza nei servizi al lavoro come declinata dall'Avviso alle lettere A), B) e C) del par. V.4;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana M.A.(Operatore Disabili) poiché non risulta in possesso della laurea; valutata secondo la lettera C) la risorsa non risulta in possesso dell'esperienza richiesta di cinque anni nell'area del disagio e disabili e non ha indicato il tipo di diploma conseguito nel curriculum;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana L. V. (Operatore Donne), che pur essendo in possesso della laurea, non risulta in possesso dell'esperienza nei servizi al lavoro richiesta dall'Avviso;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso la candidatura della risorsa umana R. M. (Operatore Donne), che pur essendo in possesso della laurea, non risulta in possesso dell'esperienza nei servizi al lavoro richiesta dall'Avviso;
- **non conforme** ai requisiti richiesti dall'Avviso le candidature delle risorse umane L. S., T. G., V. A., F. F. L., R. G., L.V., R. M. e U. G., poiché dalla documentazione allegata alla data della domanda risultano aver sottoscritto un accordo precontrattuale e non invece un contratto di lavoro con l'ente richiedente, come richiesto dall'Avviso (par. V.2) ;
- **non perfettamente conforme alle prescrizioni dell'Avviso** per quanto riguarda la perizia tecnica, in quanto la stessa deve ASSEVERARE la conformità dei locali alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza e alle norme antincendio, nonché alla normativa in materia di accessibilità dei disabili.
- In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all'art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con note prot. 2360 del 21/02/2020 e prot. 2362 del 21/02/2020

L'Associazione Culturale Sofocle ha fornito le controdeduzioni/integrazioni entro i termini previsti.

In data 23 aprile 2020 il Nucleo di Valutazione, ha valutato negativamente le controdeduzioni/integrazioni pervenute. (cfr. verbale n.113/20) per le motivazioni di seguito riportate:

SERVIZI DI BASE

- con riferimento alla risorsa professionale **L.S.** (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), l'esito istruttorio è negativo. Secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *"in modo da garantire la continuità del servizio"*. Ebbene il contratto sottoscritto con l'esperto junior in affiancamento al tutor individuale (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito.
- con riferimento alle esperienze professionali della risorsa umana **M. L. O.** Responsabile UO), la risorsa stessa dichiara:
 - a) di avere sottoscritto contratto a tempo indeterminato presso M. s.p.a e di essere stata inquadrata quale *"Responsabile Unità Organizzativa logistica"*. L'indicazione della funzione ricoperta viene specificata solo in sede di controdeduzioni. Nel primo curriculum prodotto, infatti, la risorsa non dichiarava di essere inquadrata quale *Responsabile*. Dall'esame del SIL emerge che la risorsa in

parola presso M. s.p.a era inquadrata come *“impiegata addetta al controllo merci in magazzino”*. Il predetto inquadramento contrattuale non è coerente con l'esercizio di funzionidirettive;

b) di essere componente del CdA di O.S.M.E. dal 2017. Ebbene la predetta circostanza non integra le prescrizioni dell'Avviso secondo le quali il Responsabile dell'unità organizzativa deve aver maturato *“almeno due anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane”*. Agli atti, del resto, non risulta che la risorsa, in qualità di componente del CdA, abbia specifica delega di responsabilità diretta nel settore;

c) con riferimento all'esperienza lavorativa maturata presso C.M.P.s.c. la risorsa ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato quale *“addetto all'accoglienza”*; ebbene, il predetto inquadramento contrattuale non è coerente con l'esercizio di funzioni direttive.

Con riferimento al contratto di lavoro, questa risorsa professionale dichiara di avere un contratto a tempo indeterminato presso Associazione culturale Sofocle per *“Direzione operativa”*. Detta circostanza è stata inserita solo in sede di controdeduzioni. Dall'esame del SIL tuttavia non si evince la sussistenza del citato rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della candidatura. Invero, dall'esame del SIL e dalla documentazione prodotta si evince che la predetta risorsa era dipendente di C. M. P. s.c.s. (con contratto peraltro ad oggi cessato), distaccata presso l'Associazione istante. Ebbene, si evidenzia che secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *“direttamente con il soggetto che chiede l'accreditamento”*. Evidentemente, il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione dell'istanza di candidatura. Sul punto, considerato che l'istanza di candidatura è stata presentata in data 14/11/2019 e che la *“dichiarazione di assunzione”* della risorsa in parola è avvenuta successivamente, la stessa non può esser utilmente spesa ai fini dell'accreditamento. Si evidenzia, in ultimo, che la risorsa in parola è inquadrata quale *“addetta all'amministrazione”*;

- con riferimento alla risorsa umana **V. A.** (Esperto junior in affiancamento al tutor) l'esito istruttorio è negativo. Secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *“in modo da garantire la continuità del servizio”*. Ebbene il contratto sottoscritto con l'esperto junior in affiancamento al tutor individuale ed esperto junior migranti (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito;
- con riferimento alla risorsa umana **P. M. R.** (Tutor Individuale), l'esito istruttorio è negativo. Secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *“in modo da garantire la continuità del servizio”*. Ebbene il contratto sottoscritto con il tutor individuale ed esperto junior migranti (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito.

Sotto diverso profilo, per quanto riguarda le integrazioni presentate in relazione alla **perizia tecnica**, il Nucleo rileva che, ancorché asseverata, la stessa non è firmata dal professionista.

SERVIZI SPECIALISTICI

- con riferimento alla risorsa professionale **M. D'A.** (Operatore a supporto dei disabili) l'esito istruttorio è negativo. Si conferma che la risorsa in parola non è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso: l'esperienza di orientatore nel corso di formazione di *“assistente familiare”* finanziato in esito all'avviso 1/2017, di *“autoimprenditorialità”* ed *“esperto nella creazione di impresa”* in esito all'avviso WtW non prevedeva quali destinatari i soggetti disabili. Parimenti, dall'esame dei due cataloghi relativi alla misura 2.A di Garanzia Giovani si evince che nessun corso prevede quali destinatari le persone affette da disabilità;
- con riferimento alla risorsa umana **L. S.** (Esperto junior disabili), l'esito istruttorio è negativo. I corsi frequentati dalla risorsa (*counseling* pedagogico e sociale ed esperto nella gestione di impresa sociale) non integrano i requisiti prescritti dall'Avviso (master o corsi di specializzazione in mediazione culturale.);
- con riferimento alla risorsa umana **V. A.** (esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto

dell'inserimento lavorativo dei migranti), l'esito istruttorio è negativo. Secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *"in modo da garantire la continuità del servizio"*. Ebbene il contratto sottoscritto con esperto junior migranti (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito.;

- per quanto riguarda la risorsa umana **R. M.** (operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne), l'esito istruttorio è negativo. Si conferma che la risorsa umana è in possesso di solo due anni di esperienza nei servizi al lavoro nel senso declinato dall'avviso (orientamento di II livello nell'ambito di Garanzia Giovani). Non integrano i presupposti richiesti dall'avviso le esperienze lavorative di formatore nell'ambito di Garanzia Giovani;
- per quanto riguarda la risorsa umana **L. V.** (operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne) l'esito istruttorio è negativo. Si conferma che la risorsa umana non è in possesso dell'esperienza nei servizi al lavoro nel senso declinato dall'avviso. I progetti formativi nei quali la risorsa è stata impegnata, tutti finanziati dalla Regione Puglia, fatta eccezione per l'OSS, non prevedevano la realizzazione di servizi al lavoro;
- per quanto riguarda la risorsa umana **T. G.** (operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne, operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili e operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti) l'esito istruttorio è negativo. Con riferimento al contratto sottoscritto con il soggetto istante, si evidenzia che secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *"in modo da garantire la continuità del servizio"*. Ebbene il contratto sottoscritto con l'operatore (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito.;
- per quanto riguarda la risorsa umana **C.I.** (esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne) l'esito istruttorio è negativo. Con riferimento al contratto sottoscritto con il soggetto istante, si evidenzia che secondo l'Avviso le risorse umane devono essere impiegate con contratto di lavoro *"in modo da garantire la continuità del servizio"*. Ebbene il contratto sottoscritto con l'operatore (prestazione occasionale), inviato in sede di controdeduzioni, non integra detto requisito;

Tutto ciò premesso e considerato si procede a rigettare la candidatura proposta dall'Associazione Culturale Sofocle per l'Accreditamento all'erogazione dei servizi al lavoro per servizi di **"Base"** e i servizi specialistici **"Migranti"**, **"Disabili"** **"Donne"** sede di **Monopoli (Ba)** Via Fra Girolamo Ippolito n.26.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

DETERMINA

- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di rigettare la candidatura proposta dall' Associazione Culturale Sofocle per l'Accreditamento all'erogazione dei servizi al lavoro per servizi di "Base" e i servizi specialistici "Migranti", "Disabili" "Donne" sede di Monopoli (Ba) Via Fra Girolamo Ippolito n.26.
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato all'albo *on line* nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al ramo;
- g) sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 10 fasciate ed è adottato in originale

II DIRIGENTE DI SEZIONE

dott.ssa Luisa Anna Fiore